

## FOGLIO INFORMATIVO

### Garanzie ricevute - Pegno su Titoli

Data 07 Dicembre 2015

Qui di seguito vi riportiamo le condizioni contrattuali applicate ai servizi sopra indicati aperti presso la nostra filiale. Resta inteso che le condizioni ed i termini qui di seguito elencati potranno essere modificati d'intesa con il Cliente contestualmente nel documento di sintesi. Il rapporto di conto verrà regolato, inoltre, dalle condizioni contrattuali riportate nel documento : « Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi »

Nota: copia di questo documento può essere richiesto in forma cartacea o su supporto durevole presso questa banca.

#### Informazioni e dati sull'Intermediario

Denominazione sociale	Commerzbank AG
Forma Giuridica	A.G.
Sede Legale in Italia	Corso Europa, 2 – 20122 MILANO
Sede Amministrativa	Kaiserplatz – FRANCOFORTE SUL MENO (Germania)
Indirizzo Telematico	www.commerzbank.it
Numero Iscrizione all'Elenco degli Intermediari	5376
Gruppo d'appartenenza	Commerzbank AG
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese	122070/1998 - Milano HRB32000 - Francoforte
Ammontare del Capitale Sociale Sottoscritto	Al 30-06-2015 Euro 1.252.357.634
Numero di iscrizione al R.E.A.	1288226 - Milano
Partita IVA	12486580157
Codice Fiscale	97067350153
Codice ABI	03095.7
Codice Istituzioni Monetarie e Finanziarie (MFI Code)	IT0001198963145
Ulteriori Informazioni	Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia, e attraverso la casa madre, al fondo di diritto Tedesco "Entscheidungseinrichtung Deutscher Banken GmbH" analogo all'italiano Fondo Interbancario per la Tutela dei Depositi. Soggetta alla vigilanza della Banca Centrale Tedesca e della Banca d'Italia

#### Caratteristiche e rischi tipici del Servizio

<p><b>Caratteristiche del servizio finanziario prestato :</b></p> <p>Con questa garanzia - che può avere ad oggetto beni mobili o crediti - il garante (cliente debitore o altro soggetto) assicura al creditore (banca) il soddisfacimento di un determinato credito con preferenza rispetto agli altri creditori. La garanzia, nel caso di beni mobili, si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento (c.d. spossessamento) che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa stessa. Quando oggetto del pegno sono crediti, la garanzia si costituisce con atto scritto e con la notifica al debitore del credito dato in pegno ovvero con l'accettazione del debitore stesso con scrittura avente data certa. Il pegno su strumenti finanziari - dematerializzati e non - in gestione accentrata nonché sul valore dell'insieme di strumenti finanziari dematerializzati si costituisce - oltre che con atto scritto - anche con la registrazione in appositi conti presso la banca secondo quanto richiesto dalla normativa di riferimento (D.Legislativo n. 213/1998 e Testo unico finanza).</p>	<p><b>Principali Rischi:</b></p> <p>Tra i principali rischi, va tenuto presente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita con il pegno, la banca può far vendere, con il preavviso pattuito, il bene dato in garanzia.</li> </ul>
<p>Questa banca aderisce all'Accordo per la costituzione dell'Ufficio reclami della clientela e dell'Ombudsman Giurì Bancario che prevede una procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice. Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami della stessa all'indirizzo indicato nella parte inerente le informazioni sulla Banca e, ove ne ricorrano i presupposti, all'Ombudsman Giurì bancario, seguendo le modalità indicate nell'“AVVISO” consegnato unitamente alle Norme Contrattuali e messo a disposizione anche sul nostro sito internet.</p>	

#### Condizioni Economiche

Descrizione	Valore	Commento
Commissioni per l'acquisizione della garanzia	Nessuna	
Imposta di Bollo	quella prevista dalla normativa vigente, quando dovuta	

## **SINTESI DELLE PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI**

*Di seguito sono riportate, in sintesi, le più significative clausole contrattuali recanti i principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con il Cliente. Resta fermo il diritto del Cliente di ottenere dalla Banca copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula. La consegna della copia non impegna alla stipula del contratto.*

### **Permanenza della garanzia**

I titoli sono costituiti in pegno per il loro intero valore a favore della Banca, in garanzia del credito della stessa e di quanto ad essa dovuto per capitale, interessi, imposte e tasse spese ed ogni altro accessorio, anche in dipendenza di rinnovi, proroghe o aumenti degli affidamenti concessi. Qualora l'aumento del credito sia concesso contro costituzione in garanzia di altri titoli o crediti, il pegno complessivo garantisce l'ammontare dell'intero credito, come sopra individuato. Il pegno garantisce anche gli eventuali utilizzi che la Banca consentisse oltre i limiti del credito concesso o dopo la sua scadenza o la comunicazione di recesso, nonché quanto fosse dovuto alla Banca in conseguenza di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti da chiunque effettuati. I titoli che con il consenso della Banca fossero depositati in sostituzione di quelli inizialmente depositati e/o a reintegrazione della garanzia sono soggetti all'originario vincolo di pegno.

### **Estensione del pegno**

La garanzia pignorizia si estende agli interessi, dividendi, premi in denaro o natura e a quant'altro possa spettare con riferimento ai titoli. Si estende, inoltre, alle azioni gratuitamente assegnate. Si estende, egualmente, alle azioni a pagamento ritirate a seguito di opzione per un valore corrispondente alla differenza tra il valore dei titoli ante opzione e quello dei titoli optati.

### **Estensione della garanzia**

Il pegno si intende, altresì, costituito a garanzia di ogni altro credito - anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere a favore della Banca verso il debitore, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria, quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazione su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazione di servizi.

### **Realizzazione del pegno, facoltà di riscatto delle azioni da parte della Banca, approvazione del prezzo di riscatto, facoltà di alienazione diretta da parte della Banca, approvazione del prezzo di collocamento di certificati di deposito**

Ove il cliente si renda inadempiente ad una qualsiasi delle sue obbligazioni nei confronti della Banca, questa, senza pregiudizio per qualsiasi altro suo diritto od azione, può far vendere, con preavviso di almeno 5 giorni dato con lettera raccomandata, in tutto od in parte, i titoli costituiti in pegno a mezzo di società di intermediazione mobiliare o di ufficiale giudiziario. La Banca avrà, inoltre, facoltà di procedere direttamente alla vendita dei titoli, ove a tale vendita la Banca sia autorizzata dalle norme vigenti in materia di intermediazione mobiliare, anche frazionatamente, a chi lo crederà opportuno.

In ogni caso il costituente conferisce alla Banca mandato irrevocabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1723 c.c., affinché essa sottoscriva in nome e per conto del costituente medesimo tutti gli atti necessari, ivi comprese le girate in garanzia a proprio favore e quelle di trasferimenti a terzi di titoli. Mandato irrevocabile viene altresì conferito alla Banca in caso di costituzione in pegno di azioni di sicav, affinché essa richieda in nome e per conto del costituente il riscatto delle azioni costituite in pegno secondo quanto previsto dal Prospetto delle Vendite e dal Documento Integrativo, ritenendosi approvato l'importo che si otterrà dalla valorizzazione ai fini del riscatto.

Se i titoli costituiti in pegno sono emessi o circolanti all'estero, la Banca ha facoltà di farli vendere all'estero nelle forme ivi praticate.

Qualora oggetto del pegno siano certificati di deposito al portatore, la Banca, salvo che non preferisca attendere la scadenza dei certificati per ottenere il rimborso dall'emittente, può procedere al loro realizzo mediante diretto collocamento presso terzi. A tal fine, la Banca comunica preventivamente a mezzo raccomandata al costituente il prezzo di collocamento, che si intende approvato ove il costituente stesso, nel termine di tre giorni dal ricevimento della comunicazione, non indichi persona disposta all'acquisto ad un prezzo maggiore.

Ove siano costituiti in pegno libretti di risparmio al portatore, la Banca può prelevare direttamente le somme depositate fino a concorrenza di quanto dovute. Se i libretti sono vincolati a termine, il prelevamento durante il corso del vincolo può avvenire attualizzando il saldo depositato con relativi interessi alle condizioni in vigore.

Sul prezzo netto ricavato dal realizzo dei titoli costituiti in pegno con le modalità suindicate, la Banca provvederà a rimborsarsi di ogni suo credito per capitale, interessi, spese, tributi ed ogni altro accessorio, rimanendo libera di imputare il ricavo stesso al credito o ai crediti che essa Banca crederà.

### **Estensione della garanzia, realizzazione del pegno in caso di titoli costituiti in pegno da un terzo, limitazione all'esercizio del diritto di regresso o di surroga**

Se i titoli sono costituiti in pegno da un terzo, questi, a conoscenza delle operazioni convenute con il cliente e da lui garantite, si dichiara anche a conoscenza delle condizioni che le regolano. La Banca non è, comunque, tenuta a fare al terzo costituente il pegno comunicazioni in ordine ai suoi rapporti con il beneficiario della garanzia. Nel caso in cui il terzo risulti egli stesso debitore verso la Banca in dipendenza di altre operazioni, il pegno si intende costituito anche a garanzia di detti altri debiti, e la Banca ha facoltà di utilizzare le somme ricavate dai titoli costituiti in pegno ad estinzione o a decurtazione, a suo giudizio, dell'una, dell'altra o di entrambe le posizioni debitorie.

Qualora la Banca, a seguito di richiesta di pagamento comunicata con lettera raccomandata al cliente ed al costituente il pegno, non fosse soddisfatta di tutto quanto dovute, essa procederà alla realizzazione del pegno.

Il terzo non può esercitare il diritto di regresso o di surroga che gli spetti nei confronti del debitore, di coobbligati e di garanti, sino a quando ogni ragione della Banca non sia stata integralmente estinta. Nel caso in cui il pegno sia costituito a garanzia di un finanziamento, ulteriormente assistito da garanzia fideiussoria rilasciata da uno o più Enti mutualistici di garanzia il costituente il pegno rinuncia (con scrittura a latere) al diritto di regresso o di surroga nei confronti degli Enti medesimi.

### **Deroga di competenza giudiziaria**

Per qualunque controversia, fatte salve le prescrizioni di legge dettate in materia di Foro del consumatore (persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta), è competente il Foro di Milano.

**Legenda**

<b>Gestione Accentrata</b>	<i>Modalità di gestione "in monte" degli strumenti finanziari, dematerializzati e non, presso società autorizzate.</i>
<b>Strumenti Finanziari</b>	<i>Azioni ed altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito; quote di fondi comuni di investimento; titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza e i relativi indici; i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, ecc.; i contratti di scambio a pronti e a termine su tassi di interesse, su valute, ecc.; i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, ecc.; i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati in precedenza; le combinazioni di contratti o di titoli indicati in precedenza.</i>
<b>Strumenti Finanziari Dematerializzati</b>	<i>Strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e contabilizzati con mere scritturazioni contabili</i>